

Brescia, lì 14.10.2024

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONFERMA IN CCIAA DEI TITOLARI EFFETTIVI

Come previsto dall'art. 21 comma 1 del d. lgs 231/2007, regolato dal DM 55/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 09.10.2023 prevede che ogni anno, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima variazione, i soggetti debbano comunicare la conferma dei titolari effettivi da presentare al Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale dell'impresa

Sono tenuti a comunicare la conferma del titolare effettivo al Registro:

- le imprese dotate di personalità giuridica (Ssl, Spa, Sapa e società cooperative),
- le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche),
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).

Ricordando che per le Società:

- il **1° criterio**, quello dell'assetto proprietario, che individua i titolari effettivi in **coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale**
- Il **2° criterio** è quello del controllo, qualora l'esame dell'assetto proprietario non consenta l'individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo **è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo** della società tramite:
 - a) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) l'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- Il **3° criterio** è **residuale**, solo nel caso, tipico dei Gruppi societari a più livelli con

coinvolgimento anche magari di società estere, in cui non sia individuabile un titolare effettivo con i primi 2 criteri, ed individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Lo Studio rimane a disposizione.

Studio Dott. Begni & Associati